

**CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI DEL
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLA REGIONE PIEMONTE**

**CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PERSONALE
SCOLASTICO A.S. 2026/27**

L'anno 2026, il giorno 20 luglio, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale

PREMESSO CHE

l'Amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e le OO.SS. nazionali comparto Istruzione e ricerca, in data 10 luglio 2025, hanno sottoscritto l'Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27, 2027/28 (di seguito "CCNI")

VISTA

la nota ministeriale, prot. n. 18007 del 10.07.2026, avente ad oggetto "Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. - a.s. 2026/27", con la quale sono state fornite, agli Uffici Scolastici Regionali, le relative indicazioni operative

LE PARTI CONCORDANO

Art. 1

Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto

- a) Il presente contratto, nel rispetto delle indicazioni operative della nota ministeriale, prot. n. 18007 del 10.07.2026, di cui in premessa, nonché delle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni in L. 14.8.2012 n. 135, e nell'art. 1, comma 69, della Legge 107/2015, **unitamente al testo di ipotesi di C.C.N.I. siglato in data 10 luglio 2026, di seguito denominato CCNI**, alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, individua, **per l'a.s. 2026/27** i criteri e definisce le modalità, a livello regionale, per la determinazione dei posti e cattedre disponibili per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato, nonché le modalità di effettuazione delle predette operazioni.
- b) Al fine di formare il maggior numero di cattedre possibili, al massimo su tre comuni limitrofi, vicini e facilmente raggiungibili, gli Uffici di Ambito territoriale, denominati da ora A.T., sentiti i Dirigenti scolastici interessati, provvederanno ad associare gli spezzoni orari, di norma fino al completamento dell'orario d'obbligo di cattedra o di servizio. Alle OO.SS. territoriali sarà data informativa successiva sui relativi provvedimenti.
- c) Le utilizzazioni potranno avvenire su tutte le sedi disponibili, procedendo, nella prima fase delle operazioni, alla conferma, su domanda dell'interessato, ove le norme lo consentano, nella stessa sede dell'anno precedente. In particolare, occorrerà tener presente l'art. 1 comma 2 del CCNI *"Il presente contratto, nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto istruzione e ricerca, è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e*

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLA REGIONE PIEMONTE

curricolari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati.”

- d) Il personale docente, escluso quello di IRC, che intenda chiedere l'utilizzo per tutte le fattispecie non previste dal sistema Polis, ma comunque previste dal presente contratto, deve inoltrare la relativa domanda, in forma cartacea ai rispettivi A.T.

Per le fattispecie previste dalla suddetta lettera d) l'Amministrazione predispone apposito modello cartaceo, e un ulteriore modello di rinuncia alla proroga automatica degli utilizzi.

Art. 2 Quadro delle disponibilità

I Dirigenti degli A.T. predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, dopo aver dato attuazione a quanto contenuto all'art. 2 comma 6 CCNI che prevede che *“il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore”*. Il suddetto quadro dovrà contenere:

1. i posti residuati vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità;
2. i posti e gli spezzoni derivanti dall'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, per tutti gli ordini e gradi di scuole;
3. tutti i posti disponibili per un anno, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i posti e gli spezzoni derivanti da part-time, esoneri, semiesoneri, comandi, collocamenti fuori ruolo, a seguito dell'assunzione di nuovi dirigenti scolastici, congedi annuali derivanti dalla L. 104 etc; i posti di sostegno e ATA anche in deroga autorizzati dal Direttore Generale dell' Ufficio Scolastico Regionale, nonché i posti vacanti e/o disponibili nell' organico a seguito della prosecuzione e/o della relativa evoluzione delle attività regionali e/o provinciali che hanno una riconosciuta rilevanza educativa e sociale, già avviati nello scorso anno;
4. nella scuola secondaria di I e II grado, i posti costituiti con le ore, comunque residue, disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica della provincia e, a domanda dell'interessato, con gli spezzoni di ore di sostegno, presenti nella stessa istituzione scolastica, che non siano state utilizzate per la formazione di cattedre orario esterne;
5. l'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado;
6. le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione AM12 ex A-22 - italiano, storia e geografia - e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola;
7. i posti di ufficio tecnico;
8. i posti di lingua straniera della scuola primaria, costituiti in organico di diritto, in non più di 7/8 classi, per non meno di 18 ore, resisi vacanti dopo i movimenti, e quelli eventualmente istituiti in organico di fatto, compresi gli spezzoni orario. I Dirigenti scolastici, invitati a strutturare i posti in modo tale da assicurare un'equa distribuzione di classi fra il personale interessato, salvaguarderanno, ove possibile, la continuità didattica;
9. i posti e/o gli spezzoni orari resisi disponibili a seguito delle autorizzazioni al part-time concesse, per motivi straordinari, adeguatamente motivati, oltre il termine di scadenza, nonché per le autorizzazioni concesse, per le classi di concorso in esubero, anche oltre il limite percentuale;
10. i posti richiesti dalle Istituzioni scolastiche, esclusivamente per gli insegnanti teorico tecnico pratici, per i progetti previsti dall'art. 2 comma 10 del CCNI;

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLA REGIONE PIEMONTE

11. gli eventuali posti derivanti dalla diffusione della pratica musicale della scuola primaria.

Art. 3

Modalità di informazione e rapporto con le OO.SS. territoriali

I Dirigenti degli A.T., prima di avviare le operazioni, illustreranno, in un apposito incontro, alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente accordo, le modalità di gestione delle operazioni e il quadro complessivo ed analitico della disponibilità iniziale, che verrà, successivamente, pubblicato sul sito dell'A.T. Nel corso del suddetto incontro sarà definito il calendario di massima delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie che sarà pubblicato sul sito e di cui si darà apposita comunicazione alle istituzioni scolastiche. Il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle medesime OO.SS., in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo. Tali disponibilità sopravvenute non comporteranno il rifacimento delle operazioni già effettuate.

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Art. 4

Criteri generali per l'utilizzazione del personale docente ed educativo

A) La sequenza delle operazioni dovrà rispettare quanto stabilito dalle disposizioni nazionali.

B) UTILIZZAZIONI SUL SOSTEGNO

b1) Previo accantonamento di un numero di posti pari ai docenti non di ruolo specializzati, aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato e inclusi nelle relative graduatorie, i Dirigenti degli A.T. potranno utilizzare i docenti privi del titolo di specializzazione su posti di sostegno eventualmente disponibili, individuandoli **esclusivamente** tra i docenti che siano già stati precedentemente utilizzati su posto di sostegno nel corso delle operazioni di utilizzazione relative agli aa.ss. precedenti, nell'ordine e grado di scuola di appartenenza.

b2) L'utilizzo in altro ordine e grado di scuola si applica, tenendo conto del titolo di studio, esclusivamente a personale appartenente a classi di concorso in esubero e fino al riassorbimento del medesimo.

b3) In considerazione della particolare carenza sul territorio regionale di personale specializzato sul sostegno e in deroga all'art 2 c.1 lett. e) CCNI, è possibile l'utilizzazione sul sostegno di docenti appartenenti a posto o classe di concorso non in esubero, purché in possesso del titolo di specializzazione su sostegno del proprio grado di scuola, che potranno, a domanda, chiedere l'utilizzazione in altro ruolo purché in possesso della specifica abilitazione. Nelle predette operazioni hanno precedenza i docenti di cui all'art 7 lettera a) del presente contratto.

Completate le suddette operazioni, incluse le operazioni di immissioni in ruolo, gli uffici procederanno con le operazioni relative alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno di cui all'art. 13 dell'OM 27 del 16 febbraio 2026.

C) Nel caso in cui, dopo le operazioni di utilizzazione indicate ai precedenti punti, permangano ancora docenti da utilizzare, gli stessi saranno temporaneamente assegnati all'Istituzione Scolastica dove hanno prestato servizio nell'anno scolastico precedente, in attesa dell'utilizzo definitivo.

D) I docenti di scuola secondaria di I e II grado, trasferiti quali soprannumerari, a domanda condizionata, che

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLA REGIONE PIEMONTE

chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nella istituzione scolastica di precedente titolarità, hanno titolo ad ottenere l'utilizzazione presso quest'ultima anche su posto formato con l'abbinamento di ore appartenenti alla classe di concorso di titolarità e altra classe di concorso per cui siano in possesso della prescritta abilitazione e/o titolo di studio, da autocertificare all'atto della convocazione o della presentazione o dell'integrazione della domanda.

- E) Qualora il numero di docenti da utilizzare sia inferiore al numero dei posti disponibili, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportano un maggior onere finanziario. Devono essere pertanto coperti prioritariamente i posti vacanti fino al 31 agosto, quindi i posti cattedra disponibili fino al 30 giugno e, successivamente, i posti con orario inferiore a cattedra.
- F) In riferimento all'art. 2, comma 1, lettera f) del CCNI sulle utilizzazioni, si consente l'utilizzo a domanda sui CPIA, prioritariamente, al personale docente perdente posto in altro CPIA, rispetto al restante personale perdente posto. Nel consentire l'utilizzo a domanda sui CPIA da parte dei docenti che non siano perdenti posto, si prevede una priorità a favore del personale che abbia comunque maturato nell'istruzione degli adulti almeno due anni di servizio utile ai fini della ricostruzione di carriera. Tale criterio si applica anche alle sezioni carcerarie e ospedaliere e ai corsi ex serali. Nell'ambito del sistema di istruzione degli adulti è possibile anche l'utilizzo su posto CPIA da parte di titolari di sezione carcerarie e viceversa.
- G) Sarà possibile per il personale docente ed educativo, le cui richieste di utilizzazione non siano state soddisfatte nel corso delle precedenti operazioni, ottenere il rientro nella scuola di precedente titolarità nel caso di disponibilità sopravvenuta a seguito di provvedimenti di assegnazione provvisoria in uscita e/o di provvedimenti di altra natura. Le suddette operazioni non potranno comunque pregiudicare quelle precedentemente effettuate. Al termine di tutte le operazioni di immissione in ruolo, sui posti rimasti vacanti e disponibili del relativo contingente assegnato e prima dell'attivazione delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato, dovranno essere prese in considerazione le richieste di assegnazione provvisoria e di utilizzazione non ancora soddisfatte. Nel caso in cui, successivamente all'avvio della procedura del conferimento delle supplenze annuali da GPS, per effetto di assegnazioni provvisorie autorizzate tardivamente da Uffici di Ambito territoriale di regioni diverse dal Piemonte, si rendessero disponibili i relativi posti, gli stessi dovranno essere utilizzati, prioritariamente, per soddisfare le richieste di utilizzazione e assegnazione provvisoria già non autorizzate per carenza di disponibilità.
- H) Come previsto dall'art. 14 comma 17 lettera b) del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni in L.14.8.2012 n. 135, si precisa che nelle successive fasi di gestione del personale ancora da impegnare definitivamente, è esclusa l'assegnazione d'ufficio su posti di sostegno per il personale sprovvisto del titolo di specializzazione.
- I) RICOMPOSIZIONE COE e COI. Può presentare la domanda di utilizzo:
- 1) il personale la cui cattedra interna sia stata trasformata, nel corso della fase associativa, in COE;
 - 2) il personale a cui sia stata modificata la precedente composizione della COE e che non avuto la possibilità di presentare domanda di trasferimento;
 - 3) il personale la cui COE sia stata formata con spezzoni in scuole distanti oltre i 30 km.
- Gli stessi docenti hanno la possibilità di completare l'orario nella medesima scuola, mediante utilizzazione, con ore di organico di fatto della stessa materia e/o di materie per le quali sia in possesso del relativo titolo di studio previsto.
- Si riconosce ai docenti soprannumerari che hanno avuto come sede di trasferimento una cattedra divisa in tre sedi di istituzioni scolastiche diverse, in massimo due comuni differenti, di chiedere all'A.T.

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLA REGIONE PIEMONTE

competente l'ottimizzazione della cattedra anche attraverso l'abbinamento con ore vacanti delle scuole viciniori.

- L) Si riconosce la possibilità di utilizzo al personale docente titolare su posto di potenziamento, ma appartenente a classe di concorso non presente nel quadro orario dell'istituto di titolarità, in istituzione scolastica dello stesso ordine di scuola, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Art. 4 bis

Criteri specifici per l'utilizzazione del personale docente per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria

Per l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria dei docenti titolari sui posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria si fa riferimento all'art. 7 bis del CCNI.

Art. 5

Criteri specifici per l'utilizzazione del personale educativo

Il personale educativo soprannumerario su scala provinciale è utilizzato nelle istituzioni convittuali della propria provincia per progetti didattici da svolgersi con i convittori e i semiconvittori. Su specifica richiesta dell'interessato è consentita l'utilizzazione in istituzioni convittuali di provincia diversa nella regione Piemonte o per profili professionali diversi da quello di educatore esclusivamente nel caso di possesso del titolo richiesto per il suddetto profilo professionale.

Art. 6

Criteri conferme utilizzazione docenti su posti di sostegno

- a) Sono disposte d'ufficio, salvo formale rinuncia del docente interessato, su posti disponibili di sostegno, le conferme delle utilizzazioni, come previsto dal CCNI, nei confronti delle seguenti categorie:
- docenti specializzati, titolari di posti comuni, appartenenti a categoria con personale in esubero;
 - docenti specializzati, titolari di posti comuni, non appartenenti a categoria con personale in esubero;
 - docenti di cui al punto b3) dell'art. 4 del CIR.
- b) I docenti appartenenti a categorie con personale in esubero che hanno conseguito il titolo di specializzazione a seguito della frequenza dei corsi intensivi, tenuto conto dell'impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi, sono soggetti alla conferma d'ufficio su posti di sostegno e comunque a prestare servizio su tale tipologia di posti.
- c) Nel caso in cui il numero di docenti da confermare sia superiore al numero dei posti disponibili nella scuola, si terrà conto del punteggio attribuito secondo le tabelle del CCNI.
- d) La domanda di rinuncia dovrà essere prodotta entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Art. 7

Criteri utilizzazione docenti su posti di sostegno

- a) I docenti titolari su posto comune in possesso della specializzazione e del titolo di studio relativi a posti di

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLA REGIONE PIEMONTE

grado diverso da quello di titolarità possono chiedere l'utilizzazione su posto di sostegno di grado diverso corrispondente ai suddetti titoli posseduti, con precedenza rispetto al precedente punto b3) dell'art. 4 del CIR. Tale possibilità è estesa ai docenti titolari di sostegno in caso di mancato accoglimento della domanda di mobilità professionale.

- b) La copertura di posti di sostegno con docenti non specializzati sarà disposta, previo accantonamento di un numero di posti pari ai docenti non di ruolo specializzati, aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi nelle relative graduatorie.
- c) Nel caso di trasferimento di alunno con disabilità, per il quale è previsto l'insegnante di sostegno (con rapporto 1 a 1) in corso d'anno, l'insegnante di sostegno ha facoltà di seguirlo nell'ambito del comune di servizio e nei comuni limitrofi. Per situazioni riferite al comune di Torino ciò può avvenire anche per una scuola di altro comune purché esso sia confinante con il distretto di provenienza. Per tutte le altre situazioni, il movimento può avvenire fra comuni confinanti. Nel caso in cui tale operazione non fosse possibile, il docente a tempo indeterminato è utilizzato, nell'ordine:
- sulla scuola di titolarità con completamento in altra scuola vicinore e facilmente raggiungibile;
 - sulla base della rideterminazione delle esigenze di sostegno, all'interno della propria scuola;
 - in supplenze, sul sostegno e sulla propria classe di concorso, nella scuola di titolarità o nelle scuole viciniori (bacini di utenza contigui).

Nel caso in cui si trasferisca dall'istituzione scolastica un alunno con certificazione per il quale è previsto un insegnante di sostegno con rapporto 1 a 2, l'insegnante medesimo ha facoltà di seguire l'alunno, nell'ambito del comune di servizio purché sia scuola vicinore e facilmente raggiungibile. Per situazioni riferite al comune di Torino ciò può avvenire anche per una scuola di altro comune purché esso sia confinante con il distretto di provenienza. Per tutte le altre situazioni il movimento può avvenire fra comuni confinanti.

- d) Nei casi in cui, nella medesima istituzione scolastica, a seguito del trasferimento, in corso d'anno, di più alunni con disabilità, si creino le condizioni per un'eccedenza oraria di personale docente di sostegno rispetto alle necessità interne, il relativo personale in eccedenza sarà utilizzato per progetti di rete finalizzati al potenziamento del servizio sul sostegno. L'A.T. comunicherà al Dirigente Scolastico le possibili scuole interessate a far parte della rete, invitando lo stesso a procedere, d'intesa con le istituzioni scolastiche individuate, all'elaborazione dell'apposito progetto.

Art. 8

Modalità di utilizzo degli Insegnanti Tecnico Pratici in esubero

- a) Gli insegnanti tecnico - pratici transitati dagli EE.LL. allo Stato, ai sensi dell'art.8 L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C allegata al D.M. 38/98 ai quali si applica l'art. 14 comma 14 D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in legge 135 del 7 agosto 2012, possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alle specializzazioni su sostegno.
- b) Il piano delle disponibilità deve prevedere:
1. posti o spezzoni curricolari;
 2. posti di Ufficio Tecnico negli Istituti Professionali e nei Tecnici sui quali l'utilizzazione degli insegnanti tecnico-pratici in esubero ha precedenza rispetto agli esterni graduati secondo le tabelle ministeriali;
 3. posti di sostegno residuali previo accantonamento di tutti i posti per i docenti non di ruolo specializzati aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato ed inclusi nelle relative graduatorie;
 4. tutti i posti richiesti relativi ai progetti di cui all'art. 1, comma 65, della Legge 107 del 2015;
 5. posti di cui all'art.2 lettera a) punto 9 della presente CIR. Su detti posti, l'utilizzazione degli insegnanti

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLA REGIONE PIEMONTE

tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero è effettuata a domanda, prioritariamente fra i docenti titolari della stessa scuola e, in subordine, fra i docenti in esubero, tenendo conto del punteggio loro attribuito;

6. eventuali situazioni di “messa a disposizione” per supplenze brevi e saltuarie.

PERSONALE A.T.A.

Art. 9

Per il quadro delle disponibilità del personale A.T.A. si fa riferimento al CCNI.

Art. 10

Sostituzione del funzionario titolare di incarico di D.S.G.A.

Si richiama l'art. 14 del CCNI.

Art. 10 bis

Ulteriori disposizioni per la sostituzione del funzionario titolare di incarico di D.S.G.A

Il quadro delle disponibilità per la copertura dei posti liberi e/o vacanti di DSGA comprende:

a. i posti liberi e vacanti;

b. i posti liberi ma non vacanti per l'affidamento dell'incarico ad Interim (comprensivi dei posti delle scuole in deroga e delle scuole i cui titolari incaricati DSGA sono assenti per più di 3 mesi consecutivi).

Gli A.T. potranno conferire l'incarico, nel caso in cui risultassero, all'esito delle procedure di cui all'art. 14 del CCNI, ancora dei posti vacanti e disponibili e previa espressa accettazione del candidato, ad assistenti amministrativi con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2027, solo se in possesso del titolo di studio previsto dal CCNL 18 gennaio 2024 Allegato A Area funzionari e dell'elevata qualificazione (Laurea - triennale o magistrale - in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia o titoli equipollenti) e non dovranno essere stati destinatari di procedimenti penali e di sanzioni disciplinari con più di 1 giorno di sospensione negli ultimi due anni.

L'assegnazione delle relative sedi scolastiche dovrà essere effettuata nel pieno rispetto della relativa posizione nella graduatoria provinciale.

Nel caso in cui, all'esito di tutte le ordinarie e straordinarie procedure di individuazione di competenza degli A.T. di cui sopra, risultassero ancora vacanti e disponibili delle sedi scolastiche, i Dirigenti degli Ambiti territoriali procederanno ad autorizzare i Dirigenti scolastici interessati al conferimento dell'incarico, previa espressa accettazione, a candidati inseriti nella graduatoria di istituto del profilo di assistente amministrativo, nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all'interno della stessa e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dall'Allegato A del CCNL 18 gennaio 2024 Area funzionari e dell'elevata qualificazione (Laurea - triennale o magistrale - in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia o titoli equipollenti).

Se si rendesse necessario nominare assistenti amministrativi da terza fascia, sarà necessario assicurarsi che detto

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLA REGIONE PIEMONTE

personale abbia prestato preferibilmente almeno un anno di servizio nel profilo.

Il servizio prestato secondo le indicazioni di cui sopra è valutato nelle graduatorie ATA 24 mesi (1^a fascia) e 3^a fascia di istituto come servizio prestato nel profilo di Assistente Amministrativo.

Infine, gli A.T., nel caso in cui risultassero, all'esito delle procedure di cui all'art. 14 del C.C.N.I. siglato il 10 luglio 2026 e delle procedure di cui ai commi precedenti, ancora dei posti vacanti e disponibili, potranno conferire l'incarico secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- 1) a personale con contratto a tempo indeterminato nel profilo di Assistente Amministrativo presso altre province;
- 2) a personale con contratto a tempo determinato nel profilo di Assistente Amministrativo presso altre province;
- 3) a personale inserito nelle graduatorie di istituto, profilo di Assistente Amministrativo, di Istituzioni scolastiche di altre province.

In tutti i casi sopra descritti, prevale la maggiore anzianità di servizio nel profilo di Assistente Amministrativo.

Per la copertura di ulteriori posti liberi che dovessero residuare dopo le operazioni di cui al presente articolo le parti si aggiorneranno per individuare ulteriori criteri.

Art. 10 ter

Assegnazioni provvisorie del personale inquadrato nell'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni

Si richiama l'art. 17 bis del CCNI.

Art. 11

Criteri utilizzazione personale A.T.A.

- a) Il personale A.T.A. appartenente ai profili di infermiere e guardarobiere in soprannumero è utilizzato prioritariamente in altre scuole della provincia di appartenenza nelle quali siano previste professionalità affini.
- b) Il collaboratore scolastico, con nomina di custode da parte del dirigente scolastico in una scuola diversa da quella di titolarità, può essere utilizzato, a domanda, nella sede in cui svolge la funzione di custodia, qualora il posto sia vacante o disponibile alla conclusione delle operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria.

Non si può procedere a scambio di assegnazioni fra personale appartenente ad aree o profili professionali differenti.

Sulla base delle disponibilità determinatesi a seguito della concessione di provvedimenti di assegnazione provvisoria in uscita e/o di qualsiasi altra natura è possibile, al termine delle operazioni, accogliere domande di rientro nella scuola di precedente titolarità e/o servizio per il personale A.T.A. non soddisfatte durante le operazioni precedenti purché non pregiudichino le operazioni già effettuate.

Il personale A.T.A. in servizio presso istituzioni scolastiche con plessi e/o sezioni staccate distanti tra loro più di 30 km può presentare domanda di utilizzazione.

Art. 12

Norme comuni personale Docente Educativo ed ATA - Scambio posti fra coniugi

È possibile lo scambio di posti tra coniugi anche tra province diverse purché non si crei ulteriore esubero.

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLA REGIONE PIEMONTE

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

IL DIRETTORE GENERALE

Stefano Suraniti

LA DELEGAZIONE SINDACALE

F.L.C.-C.G.I.L.

Journallovers

IL DIRIGENTE

Serena Caruso Bavisotto

C.I.S.L. Scuola

S.N.A.L.S. –C.O.N.F.S.A.L.

FGU Gilda Unams Piemonte - NON FIRMATARIO

ANIEF

UIL Scuola

UIL Scuola